

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -
Protezione internazionale - Ricorso in cassazione - Procura alle liti
- Mancanza di apposita certificazione del difensore ex art. 35 bis,
comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Certificazione rilasciata in
sede di deposito della memoria integrativa - Efficacia sanante -
Esclusione- Inammissibilità del ricorso.

In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per
cassazione munito di una procura speciale alle liti priva della
certificazione da parte del difensore della data di rilascio in suo
favore, prevista dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del
2008, né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio
postumo, a margine della memoria integrativa, poiché detta
attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del
conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione
certificatoria.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27232 del 30/11/2020 (Rv.
659975 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 083](#)

corte

cassazione

27232

2020